

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, N. 15583/2004

Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.

Con sentenza 15-9-01 il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava (omissis) responsabile di tentato furto, aggravato e continuato, di oggetti custoditi su tre autovetture in sosta sulla pubblica via; con le attenuanti generiche equivalenti condannava il medesimo a pena ritenuta di giustizia.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello con pronuncia 6-6-03 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato secondo quanto segue.

1 - Violazione dell'art. 192 e vizio di motivazione.

Il motivo si risolve nell'invocare una valutazione delle emergenze processuali e della loro significatività diversa da quella di cui al provvedimento impugnato, senza in realtà segnalare in esso alcun vizio intrinseco, omettendo anzi il ricorrente di prendere in esame le pur corrette ragioni della decisione.

In particolare, con riguardo alla denunciata imprecisione della deposizione del (omissis) - che non era stato in grado di indicare il tipo delle autovetture su cui si era svolta l'attività dell'imputato - va osservato che i giudici di merito hanno evidenziato come egli, con le sue indicazioni, avesse consentito alla polizia di individuare le stesse; del pari, per ciò che attiene alla accertata mancanza di segni di effrazione sulle auto in questione, è stato in termini del tutto plausibili (e tanto basta ad escludere la possibilità di sindacato di legittimità) l'irrelevanza di siffatto dato posto che il (omissis) possedeva chiavi spezzate, idonee a consentire l'apertura di serrature senza lasciare tracce ...

2 - Violazione dell'art. 625 n. 7 c.p. - Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione dei beni oggetto dell'azione alla pubblica fede.

All'uopo è stato assunto che l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa perché le auto erano chiuse a chiave, non risultando d'altro canto che l'azione fosse diretta all'impossessamento di beni costituenti accessorio delle vetture.

La censura è infondata.

Secondo costante giurisprudenza, la semplice circostanza della chiusura a chiave delle serrature delle portiere di un'auto parcheggiata sulla pubblica via non vale ad escludere l'esistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, non costituendo detto accorgimento un grave ostacolo all'azione furtiva; del resto la citata circostanza ricorre in relazione ad attività avente ad oggetto sia l'auto, sia gli oggetti in esso custoditi che costituiscono un suo accessorio o che comunque non sono facilmente trasportabili dal conducente ...

Al contempo va considerato che in caso di furto tentato, salvo che risulti con certezza che l'azione illecita era diretta all'impossessamento di determinati oggetti, deve ritenersi che la stessa avesse ad oggetto tutti i beni contenuti nella porzione immobiliare o mobiliare sulla quale si esplica e rispetto alla cui sottrazione essa si palesi idonea.

Alla luce degli enunciati principi la Corte territoriale ha concluso legittimamente circa la ricorrenza dell'aggravante in questione, osservando che il (omissis) avrebbe potuto sottrarre beni costituenti accessorio delle auto e sottolineando altresì irrilevanza del fatto che queste fossero chiuse a chiave.

Per tutte le svolte argomentazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.